

**Scheda 5 - Fiscalità e dogane**

Procedura di infrazione n. 2010/4141 - ex art. 258 del TFUE

“Exit tax” in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

**Violazione**

La Commissione europea ritiene violato l'art. 49 del Trattato sul funzionamento della UE (TFUE), sulla "libertà di stabilimento" delle imprese nel territorio di tutti gli Stati UE, nonché l'art. 31 dell'Accordo SEE, che estende lo stesso principio al territorio di tutti gli Stati facenti parte dello stesso SEE (Spazio Economico Europeo). Il riconoscimento di tale libertà verrebbe inficiato dalla disciplina fiscale italiana, applicabile quando un'impresa commerciale trasferisce la propria sede legale, o la sede effettiva, o le proprie attività, dall'Italia ad un diverso Stato UE o SEE, ovvero quando la stessa impresa dispone la cessazione dell'attività di una sua organizzazione stabile posta in Italia. Al riguardo, l'art. 166 del TUIR stabilisce che le ipotesi suddette - seppure tecnicamente diverse dalle fattispecie della "cessione" dell'azienda ad altro titolare o della "liquidazione" della stessa azienda - vengano assoggettate al medesimo trattamento fiscale previsto per queste ultime. Pertanto - come quando, nel caso di cessione o di liquidazione dell'impresa, vengono soggette ad imposta le c.d. "plusvalenze" date dalla differenza fra il prezzo di alienazione del bene di impresa ed il valore, inferiore, che viene attribuito allo stesso bene nelle scritture contabili dell'impresa medesima - così, anche in caso di trasferimento all'estero della sede o delle attività dell'impresa, vengono soggette ad imposizione fiscale le "plusvalenze" generate da tale differenza. Ovviamente, le plusvalenze relative al trasferimento in altro Stato UE o SEE della sede o delle attività, o alla chiusura di un centro stabile in Italia, non sono "effettive", ma "latenti". Infatti, nei casi considerati, non si realizza nessuna vera cessione dell'impresa. Dette plusvalenze, quindi, sono meramente potenziali, perchè riferite a quelle che potrebbero effettivamente realizzarsi ove, dopo il trasferimento o dopo la chiusura, si procedesse alla liquidazione dei cespiti aziendali. In proposito, la Commissione ha considerato la circostanza per cui la legge italiana, come sopra rappresentata, non prevede nessuna tassazione di plusvalenze nel caso in cui i trasferimenti di sede o attività siano interni al territorio italiano. In ragione di tale disparità di trattamento, pertanto, la Commissione ritiene che la "exit tax" disincentivi l'espansione delle imprese italiane nel mercato estero, in quanto quest'ultima risulta fiscalmente più onerosa rispetto alle ipotesi del trasferimento - o cessione di sede o di stabilimenti - esclusivamente nell'ambito del territorio italiano. Ne deriverebbe, pertanto, una limitazione della libertà di "stabilimento", intesa, nel caso di specie, come libertà degli operatori di ogni Stato UE o SEE (e quindi anche degli operatori italiani), di trasferire in altro Stato UE o SEE componenti strutturali della propria impresa.

**Stato della Procedura**

Il 24/11/10 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve e medio periodo**

Con l'abolizione delle "exit tax" verso Paesi UE o SEE - come richiesto dalla Commissione - si verificherebbe la perdita di entrate fiscali. Al riguardo, il processo di adeguamento della normativa italiana, nel senso della soppressione delle imposte suddette, non è ancora stato ultimato.

**Scheda 6 - Fiscalità e dogane**

Procedura di infrazione n. 2008/2164 – ex art. 258 del TFUE.

“Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Applicazione di un’aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

**Violazione**

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, relativa all’applicazione di un’accesa “ridotta” sulle benzine e sul gasolio per motori nella regione Friuli Venezia - Giulia, sarebbe incompatibile con la Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Tale Direttiva non ammette che singole Regioni riducano le accise sul loro territorio. Per converso, la Legge n. 549/85, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2007, ammette la riduzione, in base a norma regionale, del prezzo al consumo del carburante e del gasolio per autotrazione. Si premette che l’accesa di cui si tratta è un’imposta di fabbricazione su tali prodotti, gravante sul loro “fabbricante”. Tuttavia il fabbricante stesso, il quale è il debitore di detta imposta e ne deve eseguire il pagamento, la “scarica”, di fatto, sul “distributore” del carburante al quale vende il suo prodotto, mediante un aumento del prezzo di vendita per un importo corrispondente. Il distributore, a sua volta, “scarica” l’accesa sul consumatore finale della merce, applicando una simmetrica maggiorazione di prezzo nei suoi confronti. Ora, il combinato disposto della sopra citata L. 549/85 – la quale consente alle Regioni di introdurre una diminuzione del prezzo del gasolio e della benzina – e della Legge regionale Friuli Venezia-Giulia n. 47/1996, prevede che una quota dell’accesa riscossa affluisca all’erario della Regione. D’altra parte, le stesse norme prevedono che la Regione applichi delle riduzioni di prezzo a favore di certe categorie di consumatori del prodotto energetico, a condizione che risiedano nel territorio regionale. Quindi, i distributori del carburante e del gasolio, sui quali è già stata scaricata l’accesa da parte dei produttori, non possono a loro volta scaricare, in tutto, l’accesa sul consumatore, in quanto sono obbligati alla riduzione dei prezzi applicati nei confronti del consumatore medesimo. Ma la normativa regionale prevede che i distributori ottengano il rimborso, da parte dei produttori, delle somme corrispondenti alla riduzione di prezzo applicata e che, per parte loro, i produttori vengano rimborsati, da parte della Regione, delle somme già da essi rimborsate ai distributori. Tale ultimo rimborso viene eseguito con gli importi già corrisposti dai produttori in conto della quota di accisa già gravante su di essi, traducendosi, pertanto, in un rimborso dell’accesa stessa e quindi in una sua riduzione.

**Stato della Procedura**

Il 27 novembre 2008 è stata notificata una costituzione in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. In data 19 maggio 2009 la Commissione europea è stata informata dalle Autorità italiane circa l’abrogazione, ad opera della Legge Finanziaria 2008, dei regimi agevolativi sulle accise già vigenti a Gorizia, Trieste ed Udine.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura implica un impatto positivo sul bilancio pubblico in termini di aumento delle entrate, mediante l’eliminazione di una riduzione dell’accesa sui prodotti energetici, come applicata dal Friuli Venezia – Giulia, ed il conseguente ripristino di tale imposta per intero.

**Scheda 7 - Fiscalità e dogane**

Procedura di infrazione n. 2008/2010 – ex art. 258 del TFUE.

“Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

**Violazione**

La Commissione europea sostiene che alcune norme del D.P.R. 633/72 contrastino con la Direttiva 2006/112, in quanto escludono dall’IVA alcune operazioni che dovrebbero esserne colpite o che dovrebbero, quanto meno, essere qualificate “esenti” piuttosto che “escluse”. L’art. 2 di essa Direttiva impone l’IVA a tutte le cessioni di beni e le erogazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, da un soggetto “passivo”, inteso come l’esercente di un’attività oggettivamente economica, risultando indifferente lo scopo, lucrativo o meno, della stessa attività. L’art. 132 della Direttiva prevede, al massimo, che “determinate” attività economiche, in quanto finalizzate ad uno scopo “pubblico” (si noti: solo le attività espressamente enumerate dalla Direttiva e non “tutte” le attività di interesse pubblico), possano essere “esenti”, ma non “escluse” (quindi, in quanto meramente “esenti”, tali da concorrere, in ogni caso, alla formazione dell’imponibile IVA e da andare soggette a fattura e registrazione). In difformità dalla normativa comunitaria e dall’irrilevanza, ai fini IVA, dello scopo dell’attività di impresa, si porrebbe l’art. 4, co. 4°, del citato D.P.R. 633/72. Esso dispone, infatti, che gli enti diversi dalle società “commerciali” (società di persone, associazioni, et..) - che esercitino un’attività finalizzata al profitto solo in via secondaria, mentre la loro attività principale non è orientata a scopi di lucro - non sono assoggettati ad IVA per le transazioni, dietro corrispettivo, eseguite in relazione a detta attività principale non lucrativa. Sempre l’art. 4 del D.P.R. prende in considerazione, inoltre, l’ipotesi che gli enti predetti cedano beni o erogino servizi in favore dei loro associati – in cambio dell’aumento della quota associativa ovvero dietro corrispettivo specifico. Tali operazioni - che per il diritto europeo sarebbero sempre “commerciali” (in quanto sia la maggiorazione della quota che l’esborso specifico sono dei corrispettivi e, quindi, indizio di “commercialità” ) e, dunque, soggette ad IVA - per la disciplina italiana risultano escluse da tale imposta quando siano afferenti ad una finalità “pubblica”. Al riguardo, la Commissione eccepisce che tali fattispecie, a rigore, non dovrebbero essere “escluse” dall’IVA. Le medesime, tuttalpiù, potrebbero essere considerate “esenti”, sempre a condizione che: 1) non avvengano dietro corrispettivo; 2) laddove si presentino come “cessioni di beni”, non risultino autonome, ma connesse ad un servizio attinente allo scopo dell’ente; 3) l’esenzione concessa non alteri la concorrenza; 4) la finalità “pubblica” dell’ente sia riconducibile esclusivamente ad una delle ipotesi di cui all’art. 132 della Direttiva 2006/112.

**Stato della Procedura**

Il 3/6/2010 è stata notificata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE. L’Agenzia delle Entrate ha predisposto una nota difensiva il 10/11/2009, prot. 2009/161982.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

L’adeguamento alle censure comunitarie comporta: 1) che alcune operazioni “escluse” passino ad un regime di mera “esenzione”: in tal caso l’aumento di gettito fiscale sarebbe trascurabile; 2) che altre operazioni “escluse” passino ad un regime di imposizione: in questa ipotesi si verificherebbe un aumento degli introiti fiscali, al momento non quantificabile in difetto di dati generali e di dettaglio.

**Scheda 8 - Fiscalità e dogane****Procedura di infrazione n. 2007/2270 – ex art. 258 del TFUE****“Mancato trasferimento di risorse proprie conseguente all’importazione di banane fresche”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze; Agenzia Dogane.****Violazione**

La Commissione europea rileva che, in ordine alle operazioni di sdoganamento, in Italia, delle banane fresche importate nel periodo 1998-2003, è stata violata la normativa comunitaria in materia di risorse proprie. In particolare, è stato constatato come i servizi doganali italiani abbiano accettato tutte le dichiarazioni doganali che, con riferimento al peso delle banane importate, indicavano un valore “standard”, laddove un’ispezione comunitaria ha rilevato che il peso reale delle merci era quasi sempre superiore a tale parametro. La Commissione ritiene che il peso di 18, 14 Kg, indicato nelle dichiarazioni doganali controllate, sia fittizio, in quanto esso corrisponde al così detto “peso minimo garantito”: in ragione del fatto per cui il peso delle banane diminuisce durante il viaggio dall’Africa all’Europa – in concomitanza con la loro maturazione - l’esportatore deve garantire che al peso minimo delle partite di merce raggiunga una soglia standard, che è appunto fissata in 18,14 Kg. Tale peso standard, tuttavia, individuato in riferimento ai rapporti contrattuali e sicuramente applicabile nell’ambito di questi, non può essere adottato per i diversi fini della normativa doganale, la quale prescrive che il dazio debba applicarsi al peso “reale” della merce e non ad uno convenzionale. Quindi, la Commissione ha invitato l’Italia a ricalcolare i maggiori diritti doganali dovuti dal 1998 ad oggi, in ogni caso in cui sia stato dichiarato un peso pari a 18, 14 Kg. Ai fini di tale rettifica, è stato suggerito di assumere, come peso di riferimento, il “peso medio” della merce, da computarsi in base alle risultanze dei controlli a campione presso i singoli Uffici. Le Autorità italiane sostengono, al riguardo: 1) che gli Uffici doganali italiani hanno eseguito correttamente i controlli sulla legittimità delle dichiarazioni doganali, poichè la quantità di controlli espletata supera addirittura la soglia minima del 10% come peraltro fissata dalla stessa normativa doganale UE; 2) che la Commissione, mentre ritiene fittizio il peso di 18,14 Kg, non addurrebbe prove concrete che le partite di merce controllate dalle Dogane stesse, effettivamente, avessero un peso reale superiore al parametro predetto; 4) che, contrariamente a quanto afferma la Commissione, risulta alle Autorità italiane che le dichiarazioni accettate, recanti il peso di 18,14 Kg, rappresentano solo una modesta percentuale, mentre nella maggior parte dei casi sono stati dichiarati pesi compresi fra un minimo di 18,50 ed un massimo di 18, 83 Kg. Al riguardo la Commissione replica che la maggior parte degli stock di banane aveva effettivamente un peso, per stok, superiore a 18,14 KG; che, nonostante tale circostanza, gli Uffici doganali hanno accettato, per gli stessi stock, dichiarazioni indicanti il peso “standard” di cui sopra; che il fatto che l’Italia abbia rispettato, nei controlli, la soglia minima del 10%, non vale a qualificare corretti i controlli eseguiti, in quanto il rispetto della soglia minima vale come esimente solo laddove non siano già state riscontrate anomalie sistematiche nelle importazioni

**Stato della Procedura**

In data 27 ottobre 2011 è stato inviato un parere motivato complementare ex art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario in termini di maggiori oneri, quantificato dalla Commissione in € 6.742.210,57 a titolo di risorse proprie (nella fattispecie: prelievi doganali)

**Scheda 9 - Fiscalità e dogane**

Procedura di infrazione n. 2006/2550 – ex art. 258 del TFUE.

“Regime speciale IVA per le Agenzie di viaggio in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli articoli da 306 a 310 della Direttiva 2006/112/CE. Detti articoli prevedono un regime “speciale” dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), con riferimento ai servizi resi dalle agenzie di viaggio in favore dei “viaggiatori”. Tale regime deroga al trattamento fiscale ordinario, ai fini IVA, delle prestazioni di servizi e cessioni di beni. In generale, infatti, le transazioni di beni o servizi sono soggette ad IVA se eseguite dietro corrispettivo. L’IVA, che grava sul medesimo cedente/prestatore, prevede l’applicazione di un’aliquota ad una base imponibile. Nel sistema ordinario, la base imponibile è costituita dall’importo del corrispettivo stabilito e il gettito dell’imposta affluisce allo Stato, in cui la cessione/prestazione ha avuto luogo. Inoltre: secondo il meccanismo tipico dell’IVA, il cedente/prestatore, se ha acquistato beni/servizi strumentali alla transazione per la quale è soggetto all’IVA stessa, subisce, di fatto, lo “scarico” dell’IVA incidente sull’operatore dal quale ha acquistato i beni o servizi predetti. Perciò, il regime ordinario gli consente di detrarre, dall’imposta IVA a proprio carico, la stessa IVA scaricata dal prestatore/cedente a monte (c.d. IVA a credito). Il regime speciale, per converso, presenta significative divergenze rispetto a quello sopra descritto. Il servizio soggetto a detto regime è quello eseguito, comunemente, dall’agente di viaggio per il viaggiatore: l’agente di viaggio acquista diverse prestazioni localizzate sul territorio di un diverso Stato membro o di diversi Stati membri (es: alloggio sul territorio di uno Stato, viaggio sul territorio di un altro Stato) e, assemblando tali servizi e beni in un pacchetto c.d. “tutto compreso”, li rivende al viaggiatore. Il trattamento IVA applicato al riguardo è il seguente: 1) le prestazioni/cessioni rivendute vengono considerate come un’unica prestazione e – nonostante le singole componenti abbiano luogo sul territorio di uno o più Stati membri diversi da quello in cui è stabilito l’agente di viaggio stesso – l’IVA è dovuta a quest’ultimo Stato; 2) l’aliquota IVA non viene applicata sul corrispettivo ma sul “margine”, cioè sulla differenza fra il corrispettivo stesso e il costo già sostenuto dall’agente per acquistare da altri operatori i beni/servizi rivenduti; 3) l’agente di viaggio non può detrarre l’IVA a credito. Tale sistema impone agli Stati membri di adottare un’interpretazione uniforme dei presupposti della sua applicazione. Tuttavia, risulta attualmente una mancanza di coordinamento: in ragione di questa alcuni Stati UE, in conformità alla Dir. 2006/112, applicano correttamente il regime speciale solo alla prestazione “unica” rivenduta dall’agente al “viaggiatore”, laddove altri Stati UE, fra cui l’Italia, estendono impropriamente detto regime anche al caso in cui la prestazione sia rivenduta ad un altro “agente di viaggio”. Si impone pertanto di sanare tale discrasia, in quanto comportante, fra l’altro, fenomeni distorsivi di “doppia imposizione”.

**Stato della Procedura**

Il 30/5/11 è stato notificato un ricorso iscritto presso la Corte di Giustizia UE, ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve e medio periodo**

Ove, anche nel sistema fiscale italiano, la rivendita della prestazione “unica” ad altri agenti di viaggio passasse dal regime “speciale” IVA a quello ordinario – come richiesto dalla Commissione - non si determinerebbero effetti finanziari, dal momento che l’attuale regime speciale non comporta, di per sé, alcuna riduzione di imposta, rappresentando soltanto una semplificazione procedurale.

**Scheda 10 - Fiscalità e dogane**

Procedura di infrazione n. 2006/2380 – ex art. 258 del TFUE.

“Assenza di revisione giudiziaria in alcune questioni doganali”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

**Violazione**

La Commissione europea rileva come, in Italia, viga una consolidata prassi delle Autorità doganali, fondata sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale violerebbe l'art. 243 del Regolamento n. 2913/92 (c.d. "Codice Doganale Comunitario"). Detto articolo assume una valenza generale, in quanto stabilisce che "chiunque", senza riguardo a casi particolari, ha il diritto di impugnare le decisioni emesse dall'Autorità doganale, quando esse siano basate sull'applicazione della normativa doganale e concernano direttamente ed individualmente il ricorrente. In effetti, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, originata dalla sentenza 27 settembre 2002, n. 1538, ha stabilito la massima per cui il contribuente ha diritto di impugnare gli accertamenti di imposta, emessi dalle Autorità doganali - e, conseguentemente, di ottenere dall'Amministrazione nazionale doganale il rimborso del relativo tributo - non in tutti i casi in cui le imposte doganali pagate fossero state contrarie alla normativa doganale comunitaria, ma solo ove ricorrerono le circostanze di cui agli artt. 900-903 del Regolamento 2454/93(c.d. Codice di Attuazione del Regolamento Doganale). Per converso, sempre la giurisprudenza della Suprema Corte ha negato il diritto all'impugnazione in sede giudiziaria del provvedimento dell'Amministrazione Doganale - e, quindi, il diritto alla ripetizione dell'imposta doganale - ove la domanda di rimborso o sgravio si fondi su motivi diversi da quelli di cui agli artt. 900-903 e, precisamente, sulle circostanze indicate agli artt. 905-909 dello stesso Regolamento di attuazione (cioè quando sussista in primo luogo una situazione particolare non fondata su manovre di manifesta frodolenzza o negligenza da parte dell'interessato e l'Autorità doganale ritenga, inoltre, che tale situazione sia imputabile ad un'omissione della Commissione). In questa seconda evenienza, la relativa questione non potrebbe, secondo la stessa sentenza della Cassazione, essere trattata e decisa dall'Autorità giurisdizionale, ma dovrebbe essere affrontata e risolta in sede politica. Al riguardo, la Commissione europea ritiene che tale massima contrasti con l'art. 243 sopra menzionato, in quanto avrebbe introdotto un'illegittima limitazione alla portata di quest'ultimo. Infatti la tutela giurisdizionale apprestata dall'ordinamento nazionale dovrebbe estendersi, in base alla norma europea, ad ogni tipo di richiesta di rimborso o sgravio dei prelievi doganali, quindi anche ai reclami fondati sui menzionati articoli 905-909.

**Stato della Procedura**

Il 23 novembre 2011 la Commissione ha emesso un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve e medio periodo**

Il superamento della presente procedura implica il riconoscimento del diritto al rimborso doganale oltre le limitate fattispecie attualmente previste. Tale estensione del diritto di rimborso incide sul bilancio dello Stato in termini di maggiori oneri restitutori.

**Scheda 11 - Fiscalità e dogane**

Procedura di infrazione n. 2005/2117 - ex art. 258 del TFUE

"Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

**Violazione**

La Commissione europea eccepisce la violazione degli artt. 2, 6, 9, 10 dei Reg.ti 1552/89 e 1150/2000, nonché dell'art. 220 del Reg.to n. 2913/92. La normativa italiana, ritenuta incompatibile con la suddetta disciplina comunitaria, regola l'accertamento che le Autorità fiscali eseguono, "a posteriori", sulla veridicità delle dichiarazioni già presentate dai contribuenti in ordine ai dazi doganali. Si prevede dunque che, ove dalla revisione emergano inesattezze (ad esempio, che il contribuente abbia corrisposto un prelievo inferiore a quello dovuto), la medesima Amministrazione proceda a rettifica, dandone comunicazione al contribuente mediante "avviso di accertamento". A questo punto la legge italiana prescrive, nel rispetto del principio del contraddittorio, che il debitore disponga di 30 gg. per contestare il suddetto avviso. Durante tale termine, il Fisco non può né accertare, né contabilizzare, né esigere l'imposta nella misura rettificata. Peraltro, è previsto addirittura che (Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12) - ove la rettifica preveda un accesso nei locali ove viene esercitata l'attività soggetta al dazio - al termine dell'accesso stesso venga redatto un "verbale di chiusura delle operazioni", avendo a disposizione, il contribuente, ben 60 gg. per sollevare eventuali eccezioni al verbale predetto. Il fatto che l'Amministrazione, nemmeno nel periodo in questione, non possa contabilizzare o esigere l'imposta, è appunto finalizzato a consentire al debitore di elevare eventuali eccezioni. In proposito, la Commissione rileva come tale regime di accertamento successivo - in ragione dei tempi concessi al contribuente per contestare il verbale di chiusura delle operazioni, durante i quali l'imposta non può essere esigita - introduca eccessive dilazioni nella messa a disposizione, in favore del bilancio comunitario, dei dazi doganali (tali prelievi spettano infatti alla UE), come maggiorati a seguito delle risultanze della successiva verifica. In particolare risulterebbe violato l'art. 220 del Reg. 2913/92, il quale impone che l'Amministrazione debba contabilizzare e riscuotere i dazi, accertati "a posteriori", rigorosamente entro due giorni dal momento in cui l'Autorità "si è resa conto" della situazione, momento che coinciderebbe con l'invio dell'avviso di accertamento o del verbale di chiusura delle operazioni, senza dover aspettare il decorso dei 30 o 60 gg. concessi al debitore per presentare le proprie difese. L'Italia ha replicato che, al momento dell'invio dell'"avviso di accertamento" o del "verbale di chiusura delle operazioni", l'Amministrazione non può liquidare l'imposta in quanto non si è ancora, effettivamente, "resa conto" dell'importo dovuto. La piena certezza dell'esistenza dell'imposta e del suo ammontare, infatti, verrebbe acquisita, per le Autorità italiane, solo una volta che l'istruttoria si fosse potuta avvalere dell'apporto delle osservazioni del contribuente.

**Stato della Procedura**

Il 17/6/10 la Corte di Giustizia UE, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario negativo a carico del bilancio dello Stato, di cui è ancora in corso una precisa quantificazione, sia in linea capitale che in conto interessi.

**Scheda 12 - Fiscalità e dogane**

Procedura di infrazione n. 2003/4826 – ex art. 258 del TFUE

“Rilascio di autorizzazione alla creazione di magazzini doganali privati”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell’art. 8 della Decisione 2000/597/CE, nonché degli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 del Reg.to 1150/2000 attuativo della Decisione 94/728/CE. La normativa comunitaria citata attiene al sistema delle “risorse proprie” della UE, costituite, fra l’altro, dai prelievi doganali che gli Stati membri riscuotono sulle importazioni, nell’Unione, da paesi terzi. Tali prelievi vengono corrisposti, da ciascuno Stato UE, al bilancio dell’Unione stessa, tramite – come dal combinato disposto delle suddette norme – l’istituzione, presso il Tesoro, di uno specifico conto intestato alla UE. Nel conto predetto, le “risorse proprie”, spettanti all’Unione europea, debbono essere “iscritte” a breve distanza di tempo dal momento in cui il diritto doganale viene quantificato ed il debitore informato del diritto stesso. Tale normativa è stata violata dalle autorizzazioni – illegittime in base alla disciplina comunitaria - che le competenti Autorità doganali per la Puglia e la Basilicata hanno rilasciato ad un operatore, dal 27/2/1997 fino al 4/12/2002, per consentirgli, illegalmente, la creazione di “magazzini doganali privati di tipo “C””. In essi si esercitava la trasformazione di pani di alluminio, di importazione extracomunitaria, in rottami dello stesso materiale. L’istituzione dei suddetti magazzini aveva comportato – illegittimamente - la totale esenzione, dai prelievi doganali, delle merci in essi depositate e trasformate. Pertanto, in relazione alla vicenda di cui si tratta, l’Italia risulta debitrice dei dazi doganali che avrebbe dovuto, a tempo debito, quantificare, notificare al debitore e iscrivere tempestivamente sul conto UE presso il Tesoro. Peraltro, sui prelievi non corrisposti alla UE a loro tempo, sarebbero decorsi consistenti interessi. In risposta, l’Italia ha precisato che le illegittime autorizzazioni vennero rilasciate, all’epoca, sulla base di una collusione fraudolenta fra alcuni funzionari doganali e i rappresentanti dell’impresa ammessa all’esenzione doganale. Quindi la condotta di detti funzionari, come penalmente rilevante, non sarebbe imputabile allo Stato italiano, ritenendosi che un organo dello Stato, laddove eserciti la sua funzione per fini personali, non potrebbe più immedesimarsi nello Stato stesso. Il mancato accredito dei dazi al conto UE sarebbe dipeso, dunque, da “forza maggiore”. La Corte di Giustizia, tuttavia, ha replicato che anche se l’organo statale deflette dal perseguimento dell’interesse pubblico, non cessa per questo di essere parte dello Stato. Quindi la forza maggiore, a rigore ravvisabile solo in un evento esterno alla sfera dell’agente, che in questo caso è lo Stato, non potrebbe sostanzarsi nel comportamento illecito di un organo statale, poichè quest’ultimo non sarebbe mai esterno allo Stato, ma costituirebbe sempre parte integrante di esso.

**Stato della Procedura**

L’8/7/10 la Corte di Giustizia, con sentenza, ha dichiarato l’Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta effetti finanziari negativi relativi all’obbligo di rimborsare, al bilancio UE, prelievi doganali evasi per € 22.730.826,29, con i relativi interessi.

**Scheda 13 - Fiscalità e dogane**

Procedura di infrazione n. 2003/2246 - ex art. 258 del TFUE

“Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze; Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 30 e 110 TFUE, concernenti il divieto per ogni Stato membro UE di applicare, sui prodotti provenienti da altri Stati membri, misure tali da penalizzare lo stesso prodotto estero a vantaggio di quello nazionale. Nell’ambito di tali misure rientrano quelle relative alla previsione di dazi doganali (art. 30 TFUE) ovvero quelle che colpiscono il prodotto estero con altre forme di imposizioni, comunque più gravose di quelle applicate ai prodotti interni simili (art. 110). La Commissione ritiene incompatibile, con tali principi, il sistema normativo italiano sull’energia elettrica come risulta, dopo l’abbandono del nucleare (referendum del 1987), dal combinato disposto delle norme del D. Lgs 79/1999, del Decreto 26/1/2000, della Legge n. 83/2003 e della deliberazione 29/12/2007 dell’AEEG. Tali disposizioni definiscono un sistema fiscale, in base al quale gli utenti finali di energia elettrica sopportano un prelievo in forma di “sovrapprezzo” e articolato in “componenti tariffarie” (A2; A3 e A5), gravante in ugual misura sia l’energia prodotta da imprese italiane sia quella importata dagli altri Stati membri. Tale “sovrapprezzo”, transitando presso la “Cassa conguaglio per il settore elettrico”, viene da tale ente versato ad imprese italiane produttrici di energia elettrica, al fine di compensarle dei costi da queste affrontati per la dismissione degli impianti nucleari (componente tariffaria A2), per l’incentivazione di produzione di energia da fonti rinnovabili (componente A3) e per la promozione dell’attività di ricerca relativa al sistema elettrico (componente A5). La Commissione ritiene che, nonostante l’entità del prelievo sia uguale sia per il prodotto domestico che per quello estero, la circostanza per cui lo stesso venga riversato dall’Amministrazione alle imprese italiane e non a quelle estere costituisce, per le prime, una forma di rimborso dell’imposta stessa. Tale rimborso viene giustificato, dall’Italia, con l’esigenza di coprire i costi che le industrie domestiche sopporterebbero per la produzione di energia “verde”. A prescindere da tale giustificante, la Commissione obietta che rimarrebbe ferma la circostanza per cui le imprese italiane verrebbero poste in condizioni di vantaggio rispetto a quelle estere operanti sullo stesso mercato, in quanto, attraverso l’abbattimento dei costi di produzione determinato dal rimborso effettivo dell’elemento di costo rappresentato dal sovrapprezzo, le stesse imprese domestiche potrebbero applicare un prezzo più conveniente di quello praticato dagli operatori comunitari, godendo dunque di un vantaggio concorrenziale rispetto a questi ultimi.

**Stato della Procedura**

Il 28/1/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell’art. 258 TFUE. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha elaborato una difesa della posizione italiana, con nota 13700 del 4/6/10 inviata alla Presidenza del Consiglio (Dipartimento per le Politiche Comunitarie).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un onere finanziario diretto a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

## Giustizia

PROCEDURE INFRAZIONE GIUSTIZIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/4147	Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2009/2230	Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati	SC C-379/10	Sì	Stadio invariato

**Scheda 1 – Giustizia**

Procedura di infrazione n. 2011/4147 – ex art. 258 del TFUE.

“Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che le Autorità italiane non abbiano dato una corretta attuazione alla Direttiva 2004/80/CE, che fissa la disciplina dell’indennizzo pubblico alle vittime di reati. In particolare, il paragrafo 2 dell’art. 12 di tale Direttiva impone, a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, l’obbligo di apprestare dei sistemi che garantiscano, alle vittime di reati intenzionali e violenti commessi nei rispettivi territori, degli indennizzi equi e adeguati. Pertanto, il singolo Stato membro è vincolato alla predisposizione di trattamenti compensativi nei confronti di tutti coloro che, nel territorio su cui si estende la propria giurisdizione, siano stati colpiti da reati implicanti l’uso della violenza e posti in essere dolosamente (pertanto con esclusione delle ipotesi in cui il reato sia stato realizzato in difetto di volontà, come nel caso del reato “colposo”). Per converso, la normativa nazionale italiana ha limitato l’erogabilità dell’indennizzo pubblico alle vittime di alcuni soltanto dei reati violenti commessi con intenzionalità, quali il terrorismo e la criminalità organizzata. In difesa della scelta del legislatore interno, le Autorità italiane hanno argomentato che il suddetto art. 12 della Direttiva concederebbe ai singoli Paesi UE un’ampia discrezionalità, in ordine alle modalità attuative dell’obbligo di corresponsione di un’equa compensazione, nei confronti delle vittime dei reati all’interno del territorio nazionale: pertanto, detto obbligo potrebbe ritenersi correttamente eseguito anche mediante istituzione di un sistema che non prevedesse l’indennizzabilità in generale dei soggetti lesi da reati violenti dolosi, ma che limitasse un tale ristoro soltanto alle vittime di alcuni reati in particolare. Al riguardo, la Commissione ha replicato che non solo il tenore generale del predetto art. 12, di cui sopra, ma anche il contenuto del Preambolo della Direttiva stessa, nonché il fatto che quest’ultima si richiami alla Convenzione del Consiglio d’Europa del 1983 sul risarcimento alle vittime di atti di violenza, devono indurre a ritenere che le limitazioni introdotte dal legislatore italiano - circa l’ambito dei reati le cui vittime sono ammesse all’indennizzo per gli atti di violenza subiti - sono assolutamente illegittime e incompatibili con la disciplina della UE.

**Stato della Procedura**

In data 24 Novembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

L’accoglimento dei rilievi della Commissione, da parte della Corte di Giustizia UE, implicherebbe la necessità di apprestare un sistema che garantisse, in generale, la corresponsione di un indennizzo pubblico a tutte le vittime di tutti i reati intenzionali violenti, laddove, attualmente, un tale indennizzo risulta limitato ai soggetti lesi da determinati reati. L’estensione del trattamento compensativo in oggetto, come richiesta dalla Commissione, comporterebbe un aumento della spesa pubblica.

**Scheda 2 - Giustizia****Procedura di infrazione n. 2009/2230 - ex art. 258 del TFUE**

"Presunta non conformità al diritto comunitario della Legge n. 117/1988"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

**Violazione**

La Corte UE ha dichiarato, con sentenza, che il disposto dell'art. 2, commi 1 e 2 della Legge 13/4/1988 n. 117 contrasta con il diritto dell'Unione europea, laddove prevede che un soggetto, che subisce un danno ingiusto ad opera di un giudice – in occasione dell'esercizio, da parte di quest'ultimo, delle sue funzioni – abbia diritto di rivalersi nei confronti dello Stato italiano solo ove ricorrano determinati rigorosi presupposti. In primo luogo, infatti, il comportamento del magistrato non può fondare alcuna responsabilità dello Stato, laddove il primo sia incorso in errore circa l'interpretazione delle norme giuridiche o la valutazione dei fatti o delle prove. Peraltro, anche per quanto attiene agli errori compiuti dal magistrato al di fuori dell'attività prettamente valutativa, la relativa responsabilità viene esclusa se non sono comunque ravvisabili, nel suo comportamento, gli estremi del "dolo" o della "colpa grave". Al riguardo, si precisa come sia assolutamente arduo dimostrare il "dolo" di un giudice, mentre la nozione di "colpa grave", a sua volta, copre soltanto alcune fattispecie di errori assolutamente "aberranti" (così la Corte di Cassazione) come quella in cui il giudice affermi la sussistenza di fatti incontrovertibilmente negati dagli atti del procedimento, o viceversa. In proposito, la Corte osserva che, ove tali penetranti limitazioni della responsabilità dello Stato fossero estese anche al caso in cui il giudice non incorra in errore per violazione di una norma interna italiana, ma di una appartenente all'ordinamento UE, si porrebbe il problema della non compatibilità, con il diritto UE stesso, della predetta L. 117/88. Infatti, una cospicua giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenze "Factortame", "Brasserie du Pêcheur", "Traghetti") ha affermato che la responsabilità di uno Stato UE sorge quando un qualsiasi organo dello Stato stesso – di natura legislativa, amministrativa o giurisdizionale – abbia violato una norma dell'Unione europea, pur essendo pretesa, a tal fine, la sussistenza di certi requisiti. Una tale responsabilità infatti sussiste, per la giurisprudenza comunitaria, solo quando la violazione della norma europea risulti "manifesta", quindi ove ricorrano le seguenti condizioni: la norma violata deve essere attributiva di diritti a favore di singoli soggetti, in via diretta; la stessa norma deve essere precisa e chiara; l'errore del giudice, nell'applicare la norma, deve essere inescusabile; l'interpretazione erronea della norma e, per converso, quella corretta della stessa, devono essere state acclamate da una corposa giurisprudenza della Corte di Giustizia. Ritiene la Corte, pertanto, che per il diritto italiano il fatto che un giudice abbia violato una norma UE, nell'esercizio delle sue funzioni, sarebbe foriero di una responsabilità statale solo in casi molto più ristretti di quelli ritenuti idonei, allo stesso fine, dalla giurisprudenza comunitaria, che ha riuniti tali casi nella categoria di "violazione manifesta" della norma UE. Una tale limitazione della responsabilità anzidetta, come imposta dalla normativa italiana, solleverebbe lo Stato da responsabilità in ordine a quasi tutti i casi di violazione di norme comunitarie da parte dei giudici italiani, in evidente contrasto con i principi UE.

**Stato della Procedura**

Il 24/11/2011 la Corte UE ha sentenziato che l'Italia, ex art. 258 TFUE, ha disatteso gli obblighi UE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura, implicando un'estensione della responsabilità patrimoniale dello Stato, potrebbe implicare effetti finanziari negativi per il bilancio pubblico, in termini di maggiori spese.

PAGINA BIANCA

## Lavoro e affari sociali

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/0369	Mancato recepimento della Direttiva 2010/41/UE del Parlamento e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 2 2011/4185	Esclusione del personale medico da alcuni diritti previsti alla Direttiva 2003/88/CE relativa all'orario di lavoro.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2010/4227	Non corretto recepimento della Direttiva 89/391/CE relativa all'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2010/2124	Non corretto recepimento della Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato con riferimento agli ausiliari tecnici amministrativi impiegati nella scuola pubblica	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2010/2045	Non conformità dell'art. 8 del D. L. 238/2001 ai requisiti della clausola 8 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 6 2009/4686	Riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell'Unione europea	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 7 2009/4513	Trattato CE: Certificazione di bilinguismo per accedere al pubblico impiego nella Provincia di Bolzano	RC (C-641/11)	No	Stadio invariato
Scheda 8 2007/4652	Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi	PM	No	Stadio invariato
Scheda 9 2006/2441	Non corretta applicazione della Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro	RC (C-312/11)	No	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 10 2006/2228	Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza	PMC	No	Stadio invariato